

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLI - Fascicolo 2 2019



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo*	30,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN).
Finito di stampare nel mese di giugno del 2019.

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma

Giuseppe Rivetti - Università di Macerata

Gianni Santucci - Università di Trento

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Carmelo Elio Tavilla - Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum - Avvocato del Foro di Roma

Dott.ssa Maria Teresa Capozza - “Lumsa” di Roma

Dott. Matteo Carnì - “Lumsa” di Roma

Dott. Manuel Ganarin - Università di Bologna

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini - Università di Bologna

Dott. Alessandro Perego - Università di Padova

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"); "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Damigela Hoxha

LA LAUREA IN DIRITTO NEL REGNO D'ITALIA NAPOLEONICO. IL CASO DI BOLOGNA*

«Le vicende dell'istruzione pubblica in Italia nel quindicennio 'francese' ed in particolare la storia dell'università imperiale nei territori al di qua delle Alpi sono ancora in gran parte da indagare. Dobbiamo infatti constatare il permanere di una limitata attenzione da parte degli storici italiani ai problemi dell'istruzione in età napoleonica, sebbene negli ultimi due decenni si sia preso a scavare con una certa lena»¹. Così scriveva più di dieci anni fa Gian Paolo Romagnani, evidenziando come la stessa storia dell'istruzione e dell'università – che ha conosciuto in Italia sviluppi notevoli a partire dalla fine degli anni Settanta – presenti evidenti vuoti in corrispondenza dell'età napoleonica². Tale ritardo storiografico – in parte sup-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ G.P. ROMAGNANI, *L'università imperiale in Italia*, in *Le università napoleoniche: uno spartiacque nella storia italiana ed europea dell'istruzione superiore: atti del convegno internazionale di studi, Padova-Bologna, 13-15 settembre 2006*, a cura di L. PEPE, P. DEL NEGRO, Bologna, 2008, pp. 35-55.

² Sul sistema scolastico e universitario napoleonico il riferimento principale rimane l'opera monumentale di A. AULARD, *Napoléon I et le monopole universitaire. Origines et fonctionnement de l'Université Impériale*, Paris, Colin, 1911, e più recentemente i lavori di V. KARADY, *De Napoléon à Duruy: les origines et la naissance de l'Université contemporaine*, in *Histoire de l'Université en France*, J. VERGER (ed.), Toulouse, Privat, 1986, pp. 261-322; *Napoléon et les Lycées. Enseignement et société en Europe au début du XIXe siècle. Actes du colloque des 15 et 16 novembre 2002 organisé par l'institut Napoléon et la Bibliothèque Marmottan à l'occasion du bicentenaire des Lycées*, J.-O. BOUDON (ed.), Paris, Nouveau Monde Editions/Fondation Napoléon, 2004. Sulla storia dell'università imperiale in Italia cfr. R. BOUDARD, *L'organisation de l'Université et de l'enseignement secondaire dans l'Académie de Gênes entre 1805 et 1814*, Paris-La Haye, Mouton, 1962; Id., *Les premiers inspecteurs généraux de l'instruction publique en l'Italie annexée*, in *Revue de l'Institut Napoléon*, 1965, pp. 219-225; Id., *Le décret de création de l'Université impériale de Pise et*

plito negli ultimi anni³ – trova una prima parziale giustificazione nel fatto che l'applicazione in Italia del sistema imperiale è stata troppo breve per lasciare tracce durature. Ma è ben vero che l'età napoleonica, come è noto, segnò una svolta epocale nel quadro giuridico europeo, sia nel sistema delle fonti, sia nei contenuti sia nell'insegnamento universitario⁴.

Le novità su questo ultimo aspetto riguardarono tutte le discipline, ma soprattutto quelle giuridiche per la pregnan-

son application entre 1810 et 1814 dans les trois départements toscans, in *Rivista italiana di studi napoleonici*, 1978, pp. 71-97; ID., *Expériences françaises de l'Italie napoléonienne. Rome dans le système universitaire napoléonien et l'organisation des Académies et universités de Pise, Parme et Turin (1806-1814)*, Roma, 1988; ID., *L'Université Impériale de Genève et son organisation entre 1808 et 1811*, in *Francia*, 1994, pp. 163-215; E. BRAMBILLA, *L'istruzione pubblica dalla Repubblica Cisalpina al Regno d'Italia*, in *Quaderni Storici*, 1973, pp. 491-526; ID., *Università e professioni in Italia da fine Seicento all'età napoleonica*, Milano, 2018; G. CALÒ, *La scuola nell'età napoleonica*, in *Atti del convegno su Napoleone e l'Italia (Roma 8-13 ottobre 1969)*, I, Roma, 1973, pp. 439-459; S. BUCCI, *La scuola italiana nell'età napoleonica. Il sistema educativo e scolastico francese nel Regno d'Italia*, Roma, 1976; G.P. ROMAGNANI, *L'istruzione universitaria in Piemonte dal 1799 al 1814*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, II, Roma, 1994, pp. 536-569; *L'università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, a cura di I. PORCIANI, Napoli, Jovene, 1994; P. ALVAZZI DEL FRATE, *Università napoleoniche negli "Stati romani". Il Rapport di Giovanni Ferri de Saint-Constant sull'istruzione pubblica (1812)*, Roma, 1995; *Istituzioni e vita culturale in età napoleonica*, a cura di E. BRAMBILLA, C. CAPRA, A. SCOTTI, Milano, 2008.

³ In merito agli studi sull'introduzione del sistema universitario imperiale in Italia e sui notevoli problemi derivati dall'innesto del modello francese nelle diverse tradizioni universitarie locali, tutte fondate su secoli di relativa autonomia delle *universitates* rispetto ai poteri statali, cfr. G.P. BRIZZII, A. VARNI, *L'università in Italia fra età moderna e contemporanea. Aspetti e momenti*, Bologna, 1991.

⁴ Se il triennio repubblicano non portò sostanziali cambiamenti pratici nell'assetto degli studi, l'introduzione delle leggi che riorganizzavano il sistema universitario del Regno d'Italia e nei dipartimenti annessi all'impero francese risenti profondamente della diversità delle condizioni nelle quali si trovavano le università italiane alla caduta dell'*Ancien Régime*, configurando un processo avanzato 'a macchie di leopardo' secondo la felice formula di P. DEL NEGRO, *Il Principe e l'Università in Italia dal XV secolo all'età napoleonica*, in *L'università in Italia fra età moderna e contemporanea. Aspetti e momenti*, cit., pp. 11-27.

za della loro cifra politica. Il rivoluzionario sovvertimento del contesto giuridico e costituzionale – con l'abolizione dei monopoli professionali e delle corporazioni – investì anche le università di Antico Regime, le quali nella sostanza corrispondevano all'«insieme dei Collegi o monopoli delle professioni liberali che rappresentavano il vertice delle città»⁵. Non a caso era frequente che ci si addottorasse in diritto 'frequentando' le scuole private di importanti avvocati o uomini del foro⁶. Con la 'rivoluzione legale', importata in Italia dalle armate napoleoniche, ebbe luogo una progressiva fagocitazione dell'educazione universitaria da parte dello Stato attraverso una rottura, parziale o completa, del legame tra università e collegi professionali⁷.

Il disegno complessivo di statualizzazione dell'insegnamento appare ancora più chiaramente se dal piano generale si scende nella concretezza delle cattedre e degli insegnamenti. Il diritto conobbe la soppressione di tutte le materie che avevano contrassegnato il suo insegnamento in Europa occidentale dal momento della nascita delle Università nel XII secolo, un insegnamento di *ius commune* fondato su corsi corrispondenti alle singole ripartizioni del *Corpus Iuris Civilis* e del *Corpus Iuris Canonici*. Il diritto occidentale abbandonò il quasi millenario sistema del *ius commune*, fondato largamente sulle opinioni dei giuristi, per inaugurare un sistema fonda-

⁵ E. BRAMBILLA, *Le Università della Repubblica italiana e del Regno italiano: continuità e mutamenti*, in *Le università napoleoniche: uno spartiacque nella storia italiana ed europea*, cit., p. 59.

⁶ «Fra gli ammessi da fuori alla Facoltà legale per l'anno 1811-1812, la più popolata dell'ateneo, su 93 ben 37 vengono da scuole private, 1 dal seminario di Bologna, 9 dai ginnasi romagnoli (Cesena, Bagnacavallo, Imola), 46 da vari licei del Regno d'Italia. Ma il fenomeno si rileva in tutte le facoltà, nella classe chimico farmaceutica e in quella chirurgica sono la maggioranza, nella classe dei periti agrimensori sono la metà»: ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA (d'ora in poi ASB), *Università di Bologna. Studio*, b. 488.

⁷ Per quanto riguarda la rivoluzione che il regime napoleonico importò nelle facoltà giuridiche si rinvia a P. ALVAZZI DEL FRATE, *Tra diritto comune e codice: la facoltà di giurisprudenza della Sapienza nel periodo napoleonico*, in *Annali di storia delle Università italiane*, 2000, pp. 63-76; R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'Illuminismo giuridico*, Milano, 2002.

to, al contrario, sulle leggi che dovevano essere l'unico oggetto dell'insegnamento universitario, in sintonia con gli ideali già propri dell'illuminismo giuridico. Questo comportò, da un lato, la soppressione di insegnamenti tradizionali come quello del diritto canonico e, dall'altro, l'introduzione di cattedre politicamente significative come la filosofia morale e il diritto naturale⁸, il diritto pubblico e delle genti o ancora quell'economia pubblica di Antonio Genovesi o Cesare Beccaria che, a Bologna, fu insegnata dall'imolese Luigi Valeriani⁹. Al guazzabuglio enorme di fonti normative sulle quali, per secoli, si era retto l'insegnamento del diritto in Italia subentrò un sistema incentrato su codici e costituzioni¹⁰.

A Bologna, città per eccellenza dalla fortissima tradizione universitaria, soprattutto nelle scienze giuridiche, si manifestarono in tutta la loro dirompenza le novità introdotte dai francesi. Nel breve torno di cinque anni la facoltà felsinea vide succedersi ben due riforme dei piani di studio (1803, 1808), tutte orientate all'apprendimento dei nuovi testi legislativi¹¹. Il fenomeno fu particolarmente evidente perché il panorama universitario bolognese alla vigilia dell'arrivo dei francesi si

⁸ Tale insegnamento fu tenuto inizialmente da Marco Antonio Vogli (1736-1821) fino al 1802 e, successivamente, da Girolamo Prandi. Su quest'ultimo cfr. M. CAVINA, *La licenziosità del Professor Prandi. Insegnamento del diritto e religione nel Regno d'Italia napoleonico*, in *Dalla lettura all'e-learning*, Bologna, 2015, pp. 127-139. Sull'avvicendamento delle cattedre si veda S. MAZZETTI, *Memorie storiche sopra l'Università e l'Istituto delle scienze di Bologna*, Bologna, 1840; ID., *Repertorio di tutti i professori antichi, e moderni della famosa Università, e del celebre Istituto delle Scienze di Bologna*, Bologna, 1848.

⁹ Luigi Valeriani ottenne nel 1802 la cattedra di professore di Pubblica Economia presso l'Università di Bologna, dove mantenne la carica per quasi ventisei anni, nonostante dopo il 1824 la sua cattedra fosse stata abolita. Cfr. L. PUCCI, *Luigi Valeriani Molinari (1758-1828), un economista tra rivoluzione e restaurazione*, Firenze, 1989.

¹⁰ Sul passaggio dal diritto comune alla codificazione si rinvia, da ultimo, a P. ALVAZZI DEL FRATE, M. CAVINA, R. FERRANTE, N. SARTI, S. SOLIMANO, G. SPECIALE, E. TAVILLA, *Tempi del diritto: età medievale, moderna e contemporanea*, Torino, 2016.

¹¹ La successione così rapida di tali provvedimenti testimonia dell'attenzione particolare riservata dal potere politico alla formazione dei nuovi giuristi.

trovava – più che altrove – in una situazione di sostanziale immobilismo e di salda fedeltà alla tradizione di cui era stata protagonista¹².

I primi cambiamenti nella facoltà legale si ravvisano a pochi mesi dalla fondazione della Repubblica italiana, quando fu adottata la legge 4 settembre 1802 sulla pubblica istruzione, che costituì, per la nuova Repubblica e poi per il Regno d'Italia, le fondamenta, seppure per poco più di un decennio, dell'edificio universitario¹³. L'anno successivo furono varati – ottobre 1803 – i *Piani di studj e di disciplina per le Università Nazionali*¹⁴, i quali prevedevano per le due università dello Stato, cioè Bologna e Pavia (a cui si aggiunse nel 1806 Padova dopo la sua aggregazione al Regno d'Italia) 30 cattedre, ciascuna secondo un ordine preciso legato ai codici vigenti in un percorso triennale¹⁵:

¹² Non a caso, infatti, il rinnovamento bolognese avvenne inizialmente aggirando l'università e passò attraverso la fondazione e il potenziamento dell'Istituto delle Scienze di Luigi Ferdinando Marsigli. Cfr. M. CAVAZZA, *Settecento inquieto. Alle origini dell'Istituto delle scienze*, Bologna, 1990; ID., *Laura Bassi e il suo gabinetto di Fisica sperimentale: realtà e mito*, in *Nuncius*, 1995, pp. 715-753; ID., *L'Istituto delle scienze di Bologna negli ultimi decenni del Settecento*, in *La politica della scienza. Toscana e stati italiani nel tardo Settecento*, a cura di G. BARSANTI, V. BECAGLI, R. PASTA, Firenze, 1996, pp. 435-450. Sulla condizione di Bologna all'arrivo dei francesi si veda G. NATALI, *L'Università degli studi di Bologna durante il periodo napoleonico (1796-1815)*, in *Studi e memorie della storia dell'Università di Bologna*, N.S., 1956, pp. 505-545; A. VARNI, *Bologna napoleonica: Potere e società dalla Repubblica cisalpina al Regno d'Italia (1800-1806)*, Bologna, 1973; C. CAPRA, *L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia 1796-1815*, Torino, 1978; C. ZAGHI, *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, Torino, 1986.

¹³ Cfr. *Legge relativa alla pubblica Istruzione*, in *Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla Costituzione proclamata nei Comizi in Lione al 31 dicembre 1802. Anno I*, Milano, Dalla reale stamperia.

¹⁴ ASB, *Studio, Leggi, Decreti e Regolamenti sugli studi* (LDR), n. 1348, (1787-1804) [*Piani di Studj e di disciplina per le università nazionali, 31 ottobre 1803*].

¹⁵ Si trattò di un piano che potenziava, rispetto all'antica egemonia delle professioni giuridiche, i corsi professionalizzanti di indirizzo scientifico, palesando la svolta decisa della politica culturale del governo francese in senso tecnico e matematico-scientifico.

«Il corso di studio per i legali è di tre anni. Devono gli studenti frequentare nel I° le lezioni di diritto naturale, e sociale, e di diritto interno del Regno, e di queste dottrine dar saggio nell'esame di avanzamento. Nel 2° le lezioni di codice napoleone comparato e di procedura e di Codice penale. Nel 3° le lezioni di procedura civile ed atti autentici, e quelle di economia e codice di commercio»¹⁶.

Ma non solo. I napoleonici si segnalano anche per un rigoroso disciplinamento della didattica. Fra le altre cose fu stabilito che le lezioni non dovevano più essere tenute privatamente o nella casa del professore e che non doveva usarsi il dialetto ma la lingua italiana¹⁷ ed eventualmente il latino, evitando di 'leggere' e 'dettare' la lezione, secondo la maniera tradizionale:

«L'articolo 20 del decreto 15 novembre p.p. prescrive ai professori de' licei il modo col quale devono dare le lezioni ai loro scolari, ed ordina espressamente ai medesimi di dover rinunciare all'abitudine, che alcuni fra essi avevano contratto, di fare semplici e materiali letture ai loro uditori. Desidera S.A.I. che questo articolo addivenga obbligatorio anche per i professori delle università, ed è persuaso che un vostro eccitamento possa essere sufficiente ad ottenere questo intento [...]»¹⁸.

¹⁶ ASB, *Studio, Fascicoli Professori*, n. 74 b. 488 [Circolare del Reggente al signor Conte Consigliere di Stato Direttore della pubblica Istruzione, 8 maggio 1812].

¹⁷ «È pervenuto a notizia di S.A.I. il Principe Vice Re che in alcuni stabilimenti di Pubblica Istruzione non si parli abitualmente la lingua italiana ma il dialetto particolare del paese. La lingua italiana, [...], essendo la lingua nazionale e quella in cui hanno scritto tanti eccellenti autori di cui l'Italia si gloria meritoriamente, debba essere la sola che si parli nell'interno degli stabilimenti d'istruzione pubblica, anche fuori del tempo della scuola. [...] perché i professori del pari che gli studenti si conformino esattamente a quest'ordine, e sia così diminuita almeno fra le persone colte la propagazione dei vari dialetti, ai quali è in parte attribuibile la corruzione che ha tanto alterato la purità della lingua italiana, e i paesi d'Italia, che formano ora un sol corpo, abbiano per quanto è possibile un solo linguaggio», ASB, *Università di Bologna*, b. 470 ([Il Direttore Generale della Pubblica Istruzione al Reggente della Università di Bologna, Milano 8 ottobre 1809]). Per alcuni interessanti spunti riflessivi sul tema si rinvia a P. DEL NEGRO, *Le lingue della didattica e della ricerca: dal latino alle lingue nazionali*, cit., pp. 71-92.

¹⁸ ASB, *Università di Bologna*, b. 470 [Ministro dell'Interno al Direttore generale della pubblica Istruzione, Milano, 18 dicembre 1811].

Con decreto del 15 novembre 1808 – in sintonia col modello dell'*Université Imperiale* – fu introdotto uno specifico esame di ammissione all'università, al fine di permettere alle famiglie di avere «una giusta libertà di scegliere per l'istruzione de' giovani che loro appartengono que' luoghi e quelle persone che meglio tornino a grado di ciascheduna»¹⁹. L'esame di ammissione certificava, in varie materie, la preparazione dello studente che aspirava alla laurea in diritto: «lingua italiana, francese e latina, belle lettere, storia antica e moderna, logica e morale, elementi di geometria ed algebra, elementi di fisica, istituzioni di diritto civile sulle basi del codice Napoleone»²⁰:

[...] 2°. Non si tollera più d'ora in avanti il metodo di esaminare all'antica: gli esami debbono in ogni caso essere fatti secondo il piano vigente.

3°. Gli esami si fanno nel luogo prescritto nell'Università, non mai privatamente o nella casa del professore, sotto qualunque pretesto.

4°. Per poter poi conservare quella uniformità di massime e di norme, che tanto viene comandata da S.M.I e R., importano che la Direzione Generale conosca i punti da imbussolarsi per gli esami, secondo il Piano vigente ogni professore dovrà presentare al rettore la nota de' punti ch'egli avrà adottati per l'urna degli esami. Ella me la trasmetterà almeno un mese avanti l'imbussolazione da farsi non prima della metà di maggio, e sarò io sollecito a rimetterle poi colle mie osservazioni, se fossero necessarie, o colla approvazione, che senza dubbio meriteranno²¹.

Per poter arrivare alla laurea, era previsto dal regolamento il superamento di due 'esami di avanzamento', uno al termine del primo anno e l'altro al termine del terzo, che immetteva

¹⁹ Sul punto si veda E. BRAMBILLA, *Le università della Repubblica italiana e del Regno italiano*, cit., p. 66, nota 48.

²⁰ Si rinvia all'articolo 3 del Decreto 15 novembre 1808, *Decreto riguardante il piano d'istruzione generale*, in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte seconda. Dal primo giugno al 31 dicembre 1808*, Milano, 1808.

²¹ ASB, *Università di Bologna, [Studio e oggetti scientifici. Massime e regolamenti sugli studi]*, b. 470, [Il Direttore Generale della Pubblica Istruzione al Reggente della Università di Bologna, Milano 24 febbraio 1806].

all'addottoramento²². Negli esami di avanzamento gli studenti erano introdotti quattro per volta davanti ai professori. Da loro erano esaminati 'promiscuamente ed alternativamente', e poi 'invitati ad allontanarsi per poco'. Ne seguiva lo scrutinio e l'ammissione all'anno successivo.

«Il soggetto dell'esame di avanzamento dovrà essere ciò appunto, su cui versano le lezioni, ascoltate dagli studenti, nel tempo scorso tra l'ammissione e l'esame stesso [...] le materie poi sulle quali cadrà l'esame di avanzamento saranno escluse da quello di laurea»²³.

Diverse sessioni d'esame, soprattutto a novembre-dicembre 1804, furono riservate a studenti che richiedevano l'ammissione direttamente al terzo anno²⁴, avendo frequentato col-

²² ASB, *Università di Bologna, Studio*, [Registro delle lettere della R. Università di Bologna dalli 2 ottobre 1808 a tutto li 29 maggio 1811 [n. 2663]], b. 432.

²³ «L'esame di avanzamento dee certamente ritenersi anche nella Facoltà legale giacché le materie propriamente spettanti alla giurisprudenza, sulle quali cade l'esame di ammissione non sono che le Istituzioni civili sulle basi del Codice Napoleone ed altronde se si volessero riportare all'esame di laurea tutte le materie studiate da giovani dal loro ingresso nella Università fino al termine del corso riuscirebbe per essi cosa troppo gravosa e poco atta a mantenerli in una successiva attività di studio». Cfr. ASB, *Università di Bologna, Studio*, b. 432.

²⁴ In quell'occasione si presentò anche il modenese Alfonso Maria Toschi, che durante la restaurazione austro estense sarà a lungo, oltre che consigliere del supremo Tribunale di Revisione del ducato, anche professore di giurisprudenza forense e di diritto patrio dal 1824 nell'ateneo di Modena, distinguendosi per un forte tradizionalismo giuridico. Cfr. *Giornale arcadico di scienze, lettere ed arti*, vol. 132, Roma, 1853, p. 271 e, in particolare, M. CAVINA, *Il potere del padre. La scuola giuridica estense e la promozione della patria potestà nel ducato di Modena (1814-1859)*, Milano, 1995, pp. 411 e 428-431; ID., *Il Ducato virtuoso (dalla cultura giuridica estense al tradizionalismo austro-estense). Con l'edizione di un clandestino corso giuspubblicistico modenese, in Diritto e filosofia nel XIX secolo. Atti del Seminario di Studi, Università di Modena, Facoltà di Giurisprudenza, 24 marzo 2000*, a cura di F. BELVISI, M. CAVINA, Milano, 2002, pp. 527-535 e *passim*; E. TAVILLA, *L'acquasanta e il diavolo. L'influenza dei codici di Maria Luigia nel ducato estense della Restaurazione*, in *Diritto, cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia*, a cura di F. MICOLO, G. BAGGIO, E. FREGOSO, Parma, 2011, p. 170.

legi e licei istituiti dalla legge del 1802. Tali sessioni di accesso diretto al terzo e ultimo anno di studi vennero aperte a chi avesse studiato diritto «presso persone le firme dei quali pure rispettar devonsi, perché di uomini accreditati e valenti», il che attesta il perdurare di scuole private di diritto, lascito dell'esperienza giuridica di antico regime²⁵.

Lo studente doveva presentare domanda allegando i documenti che attestavano gli studi compiuti privatamente, vagliati e valutati dal Decano di facoltà.

Prendiamo ad esempio la sessione d'esame del 28 novembre 1805, in cui l'esame di avanzamento riguardò «la signora Maddalena Canedi Noè dalla Direzione Generale di Pubblica Istruzione abilitata, non ostante fatti non abbia gli studi sulla Università»²⁶. La signora Canedi, infatti, aveva seguito gli studi privatamente sotto la direzione dell'ex professore bolognese Giambattista Pozzi che, all'epoca, era stato nominato giudice della Corte d'Appello di Bologna²⁷. L'8 novembre 1805, il direttore Pietro Moscati ammetteva la signora Canedi agli esami di accesso diretto al terzo anno «per le speciali circostanze che assistono la domanda [...], fra le quali enumero gli uniti attestati della sua abilità, la promessa che le fu fatta dell'abbonamento degli studi privati da essa intrapresi, e le facilitazioni che può esigere il suo sesso»²⁸. Presenti tutti i membri del collegio docenti, la Canedi, che era stata presenta-

²⁵ Cfr. ASB, *Università di Bologna, Studio*, b. 439, [Registro delle approvazioni mediante esame e successivi partiti riportate dai studenti di legge per il passaggio dal 2° al 3° anno].

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ Il magistrato bolognese Giambattista Pozzi, avvocato dei poveri dal 1796 al 1799, fu giudice della Corte d'Appello felsinea e Presidente del Tribunale d'appello. Cfr. ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Direzioni d'ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d'Appello*, v. H, b. 2, f. 68. Per maggiori informazioni su questo giurista si rinvia a D. HOXHA, *La giustizia criminale napoleonica. A Bologna fra prassi e insegnamento universitario*, Bologna, 2016, p. 117, nota 282.

²⁸ ASB, *Università di Bologna, Studio*, b. 432 [Comunicazione del Direttore generale della pubblica Istruzione al rettore dell'Università di Bologna, 8 novembre 1805, n. 1145].

ta dal professore di Fisica Generale, Sebastiano Canterzani²⁹, rispose a domande ‘estratte’ di istituzioni civili, morale, analisi delle idee e principi di algebra, superando l’esame a pieni voti e con ‘distinta menzione di lode’³⁰.

Arriviamo così all’esame di laurea, che fu contrassegnato da un rinnovato rigore. Per conseguire il grado di dottore nella facoltà legale, infatti, lo studente doveva superare un esame pubblico, in cui era valutato su sei materie: diritto naturale e sociale, codice napoleone comparato al diritto romano, atti autentici e procedura civile, diritto e procedura penale, economia pubblica e diritto commerciale, ‘diritto pubblico interno al regno’³¹. In particolare è il Regolamento per gli esami del 1804 a fornirci le modalità di svolgimento dell’esame di laurea:

le due urne speciali comprendono nella Facoltà Legale una le proposizioni di diritto civile e l’altra quelle di diritto e procedura criminale [...]. Le urne miste per tutte le Facoltà comprendono proposizioni tolte dalli altri studi del rispettivo corso, e principalmente da quelli degli ultimi due anni scolastici [...]. Da ciascuna delle due urne speciali il candidato di qualunque Facoltà estrae tre proposizioni e sceglie quella su cui essere esaminato dal rispettivo professore. Dall’urna mista si fanno due estrazioni successive, ciascuna di tre proposizioni. Il candidato sceglie fra le medesime come prima, ma nella seconda estrazione determina la sua scelta ad un punto di dottrina diverso da quello che avrà scelto nella prima. E nell’una e nell’altra viene esaminato dal rispettivo professore³².

²⁹ Il bolognese Sebastiano Canterzani (1734-1819) fu professore di matematica, fisica e astronomia, nonché segretario dell’Istituto delle Scienze di Bologna dal 1766. Cfr. S. MAZZETTI, *Memorie storiche sopra l’università e l’istituto delle scienze di Bologna*, cit., p. 133.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ Si rinvia all’articolo 18 del Decreto 15 novembre 1808, *Decreto riguardante l’ammissione degli scolari nelle regie università, i gradi accademici, il costume distintivo de’ professori*, in *Bollettino delle leggi del Regno d’Italia. Parte seconda. Dal primo giugno al 31 dicembre 1811*, Milano, 1811, p. 1076.

³² ASB, *Università di Bologna, Studio*, b. 488.

Dopo gli esami e prima di conseguire il grado di dottore, lo studente di diritto era tenuto a discutere e difendere due tesi, una delle quali avrebbe dovuto essere – secondo norma – in lingua latina³³:

Nel conferire il grado di dottore nelle facoltà legale e medica lo scrutinio si fa dopo gli esami; quindi il giovine approvato sostiene le tesi, ciascuna delle quali consiste in una proposizione della quale si adducono pel medesimo le prove. E si libera dalle difficoltà, che alcuni dei professori del rispettivo Collegio gli oppongono o in forma sillogistica, o in sciolto discorso. Ciò fatto il reggente lo dichiara formalmente abilitato ad assumere il titolo di dottore ed uno dei professori della facoltà gli assegna il grado con un breve discorso analogo alla cerimonia³⁴.

Il sistema universitario napoleonico era, dunque, ispirato nel complesso ad un'unica filosofia centralizzatrice e statualista, che si manifestò di pari passo con l'inserimento dell'università all'interno dell'amministrazione statale.

La crescente giuspubblicizzazione universitaria spiega anche i meticolosi controlli di cui furono fatti oggetto i professori napoleonici da parte della Direzione della Pubblica Istruzione – *longa manus* del 'Gran Giudice', l'avvocato mirandolese Giuseppe Luosi³⁵. Quest'ultimo periodicamente richiedeva con insistenza una serie di dati concernenti le lezioni, i programmi didattici e le proposizioni d'esame al fine di evitare che venis-

³³ Vedasi l'art. 19 del Decreto del 1811: «Dopo gli esami e prima di conseguire il grado di dottore, gli scolari della facoltà del diritto dovranno sostenere due tesi, una delle quali sarà necessariamente scritta in lingua latina».

³⁴ ASB, *Università di Bologna, Studio* [Circolare Reggente 23 marzo 1812, n. 3132].

³⁵ Sulla figura di Giuseppe Luosi si veda, da ultimo, E. TAVILLA, *Luosi Giuseppe*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, II, a cura di I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, Bologna, 2013, pp. 1214-1215; *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006)*, a cura di E. TAVILLA, Carpi – Modena, 2009.

sero veicolati alcuni principi non in linea con la politica francesizzante³⁶.

Nonostante le formali indicazioni del ministro, il corpo docente faticò ad adattarsi alle trasformazioni politiche, amministrative e legislative del Regno. Forse è anche per questo che Luosi maturò l'idea di istituire la figura dell'ispettore generale degli studi legali, ripresa dal modello francese con il precipuo compito di vegliare abitualmente sul rispetto dei regolamenti, anche tramite ispezioni presso le cattedre. L'approvazione dei libri di testo da adottare e il controllo preventivo dei programmi si inscrivono in questo disegno napoleonico volto ad uniformare e controllare l'insegnamento nelle facoltà di legge. Ma vi è di più. I professori di giurisprudenza non solo furono chiamati ad aggiornare le loro discipline al dettato dei nuovi *corpora* giuridici, ma furono altresì tenuti ad inviare al ministero, a scadenza trimestrale, una lista degli argomenti trattati con una specifica indicazione delle fonti e delle leggi citate:

L'istruzione legale deve essere necessariamente modellata sul nuovo sistema di legislazione prossimo ad attivarsi. È quindi necessario un nuovo Piano per la direzione delle scuole di Politica e Giurisprudenza che concordi col sistema della riforma. Prevedendo però la difficoltà di attivarlo nel corrente anno [...] mi limiterò a comunicarle le mie idee sulla scelta delle opere che ciaschedun professore della facoltà legale deve avere per testo delle sue lezioni, giusta il vegliante piano degli studi [...]. Pel diritto e la procedura criminale merita prelazione l'opera di Mattei De criminibus e vantaggiosa è quella munita di note ed impressa in Pavia, che fu proposta per quella università [...]. Alle lezioni di procedura criminale devono unirsi quelle della procedura civile. Quanto alla procedura criminale, tutto ciò che è relativo alla nuova maniera d'istruire le cause al nuovo rito dei giudizi prescritto dal terzo statuto cos-

³⁶ M. CAVINA, *Professori e studenti di diritto nel Regno d'Italia napoleonico, Primi appunti sul caso di Bologna*, in *Università e formazione dei ceti dirigenti. Per Gian Paolo Brizzi, pellegrino dei saperi*, Bologna, 2015, p. 412, nota 14 [Missiva del Direttore Generale della Pubblica Istruzione Giovanni Scopolì ai professori delle regie Università e dei Licei, Milano 26 febbraio 1810].

tituzionale, dovrà essere avvertito dai professori. Quanto alla procedura civile, siccome il Codice Napoleone, oltre alle decisioni di massima, ne racchiude parecchie relative alla forma ed alla istruzione de giudizi civili, e le une e le altre non dovranno trascurarsi dai singoli Professori nel corso delle loro lezioni [...]³⁷.

Non solo i manuali furono oggetto di autorizzazione. Le direttive centralizzanti del governo, infatti, si dipanavano sin nel dettaglio, e anche le 'proposizioni' per gli esami, cioè gli argomenti delle lezioni affrontati nel corso dell'anno, furono soggette al vaglio delle autorità centrali³⁸. Se inizialmente ogni professore doveva limitarsi ad indicare sei proposizioni per il primo esame di avanzamento e dieci per il secondo, che attestavano tutti gli argomenti affrontati nel corso dell'anno, a seguito del decreto del 15 novembre 1808 – a parziale adeguamento del sistema italico al modello francese – il loro numero crebbe a trenta. Tutte le proposizioni erano presentate in italiano, secondo gli ordini imposti dal ministro Luosi, e tra queste il professore indicava la domanda d'esame, che doveva essere segnalata con una croce³⁹. Zelanti i professori felsinei e soddisfatto il ministro Luosi, il quale ebbe modo più volte di esprimere la propria soddisfazione che le «nuove istituzioni legislative sono assai bene interpretate e che l'istruzione viene a porre l'ultima mano al grande sistema che in fatto di leggi è stato introdotto nel Regno d'Italia»⁴⁰.

In tale contesto, fu ripresa quella direttiva governativa, già manifestata nel corso della Repubblica italiana, di privi-

³⁷ ASB, *Università di Bologna. Studio* [Fascicoli professori], n. 74. Per uno sguardo più approfondito su tutte le materie insegnate nella facoltà legale mi permetto di rinviare a D. HOXHA, *La giustizia criminale napoleonica. A Bologna fra prassi e insegnamento universitario*, cit., pp. 177-189.

³⁸ Nel 1809 fu lanciata un'inchiesta governativa per controllare l'adeguamento degli insegnamenti ai nuovi corpora giuridici. Si veda ARCHIVIO DI STATO DI MILANO (ASM), *Studi P.M.*, b. 911.

³⁹ ASB, *Università di Bologna, Studio* [Esami. Disposizioni e Massime sugli esami e ammissioni], bb. 439 e 488.

⁴⁰ ASB, *Università*, b. 470, [Il Direttore Generale della Pubblica Istruzione al Signor Reggente della R. Università di Bologna, Milano, 3 agosto 1810]

legiare, quando possibile, gli autori italici, la quale rispondeva, secondo il governo, alla volontà di spronare alla produttività scientifica.

La fine del primato del latino e l'emersione prepotente della eloquenza italiana si ravvisa non solo per gli esami ma anche per le tesi di laurea. Ad esempio, il 19 giugno 1812, accanto alla tesi in latino *Disputatum est num donatarii et legatarii universales aut ad titulum universalem possint uti termino concesso heredibus ad inventarium conficiendum et ad deliberandum*, Giovanni Battista Barbieri discusse – per la sua laurea – anche una tesi di diritto civile in italiano *Giustissimo si è il diritto dell'individuale proprietà non pure sui mobili, ma eziandio sui semoventi e perfino sugli stabili*. Qualche giorno prima, il 13 giugno 1812, l'altoatesino Giacomo Angeli aveva presentato due tesi: una in latino di diritto naturale *Leges civiles libertatem publicam non ledunt, sed potius tuentur*, e l'altra, in italiano, di diritto pubblico: È fallace l'opinione di Montesquieu che nella monarchia l'onore occupa il posto della virtù. Luigi dall'Osso, il 23 giugno 1812, sviluppò in sede di esame di laurea la tesi latina *Homo vitam servare ac mortem evitare tenetur* e la tesi italiana *Per la retta applicazione delle pene ai delinquenti è necessario che la società abbia stabilito un codice di procedura penale*⁴¹.

Vorrei soffermarmi però su due esempi 'illustri' di laureati a Bologna in età napoleonica, Maria Maddalena Canedi Noé⁴² e Pellegrino Rossi: la Canedi per essere stata tra le prime donne laureate nell'*Alma Mater*, e il Rossi per aver dato lustro alla scienza giuridica non solo in Italia ma in tutte le sue altre 'patrie', dalla Svizzera alla Francia.

Poche sono purtroppo le notizie sulla Canedi. Dopo essersi applicata nello studio delle lettere e della matematica, si

⁴¹ ASB, *Università di Bologna, Studio*, b. 488.

⁴² Alcune nebulose notizie su Maddalena Canedi Noé, che nacque il 16 ottobre 1779 a Medicina da genitori probabilmente commercianti, Giuseppe Canedi e Maria Talentoni, si trovano in G. CANONICI FACHINI, *Prospetto biografico delle donne italiane rinomate*, in *Letteratura dal secolo decimoquarto ai giorni nostri*, Venezia, 1824, pp. 248-249; S. BERSANI, *101 donne che hanno fatto grande Bologna*, Roma, 2015, p. 55.

iscrisse alla facoltà di legge nel 1803 e fu proclamata dottore il 26 aprile 1807. Promotore di laurea fu Giuseppe Gambari, professore di diritto e procedura penale⁴³. Quasi un mese prima, il 21 marzo 1807, la Canedi aveva discusso con grande piglio e competenza, – e con l'eccezionale presenza del rettore Giuseppe Atti (1753-1826)⁴⁴ – sia i quesiti di diritto civile e criminale estratti dalle urne semplici sia i quattro quesiti dell'urna mista, tanto da meritarsi il raro applauso del collegio esaminante. Il Rettore, nell'insignirla dell'anello dottorale, le fece anche dono di una fascia di velluto nero, ricamata a grandi foglie di lauro in oro, con al centro, tessuto pure in oro, il motto *Collegium Doctorum Juris Archigymnasii Bonon. dat merenti*. La Canedi – assolta da tutte le spese di laurea su richiesta del Decano di facoltà, Angelo Ridolfi⁴⁵ – si addottorò con una vera e propria cerimonia. L'aula fu adornata fastosamente e fu chiamata a suonare la Banda della Guardia Nazionale⁴⁶.

Il problema, però, non consisteva tanto nel riconoscere ad una donna di addottorarsi in diritto, quanto nel riconoscere ad una donna di esercitare la professione di avvocato. Già nel febbraio del 1807, qualche mese prima della laurea, la Canedi aveva scritto al Direttore Moscati, manifestando «il dispiacere perpetuo di aver invano affaticato nello studio della scienza predetta quando fossi per sempre respinta dall'averne in seguito l'esercizio»⁴⁷.

⁴³ Sulla figura di Giuseppe Gambari, regio procuratore della Corte d'Appello di Bologna e professore di diritto e procedura penale dal 1803, mi permetto di rinviare a D. HOXHA, *La giustizia criminale napoleonica. A Bologna fra prassi e insegnamento universitario*, cit., *passim*.

⁴⁴ Cfr. S. MAZZETI, *Memorie storiche sopra l'Università e l'Istituto delle scienze di Bologna*, cit., pp. 151, 159 e 231; L. SIMEONI, *Storia dell'Università di Bologna*, II, Bologna, 1940, rist. anagr. 1987, pp. 133, 156, 165, 169 e 189; G.G. FORNI, *La chirurgia nello Studio di Bologna dalle origini a tutto il secolo XIX*, Bologna, 1948, pp. 160-162.

⁴⁵ Angelo Ridolfi fu nominato nel dicembre 1804 professore di Diritto pubblico e delle Genti, cattedra che a seguito del decreto reale del 15 novembre 1808 fu denominata *Diritto pubblico interno al regno*.

⁴⁶ ASB, *Università di Bologna, Studio*, b. 434.

⁴⁷ ASB, *Università di Bologna, Studio*, b. 439.

La vicenda finì nelle mani del ministro Luosi in seguito allo scontro, nato in seno alla Corte d'Appello di Bologna, tra il professore Gambari – favorevole alla richiesta – e la magistratura – contraria –. Secondo il Ministro, che accolse l'opinione dei giudici, «l'Ufficio di avvocato di patrocinatore è una specie di magistratura, è un ufficio pubblico», e per sostenere la sua tesi chiamava in causa il *ius commune*, in cui «le donne ne furono sempre escluse». E chiosava, respingendo la domanda della Canedi: «malgrado le ottime informazioni che mi sono pervenute sulla sua capacità, morigeratezza, ed i non ordinari talenti che distinguono la signora Canedi, non esito a dichiarare che la di lei domanda, siccome opposta alle leggi, alle abitudini del popolo, contraria inoltre a quella dignità che col solenne pubblico dibattimento si è voluto imprimere ai giudizi particolarmente penali non possa essere in modo alcuno secondata». Tre anni più tardi, su nuova istanza della Canedi, egli riconfermava la decisione di «non doversi concedere a Maddalena Canedi il grado e le prerogative dell'avvocatura, e potere la medesima nella qualità di dottoressa fare consultazioni verbali e scritte non aventi carattere di atti pubblici e necessari»⁴⁸.

Un anno prima della Canedi, il 14 giugno 1806, si laureò sempre a Bologna Pellegrino Rossi, la cui formazione giuridica e professionale si era svolta sotto l'ègida di Giuseppe Gambari, benché il promotore alla laurea *cum laude* di Rossi fosse Antonio Bertaccini⁴⁹. In sede di discussione il giurista carrarese rispose brillantemente sia alle questioni di diritto civile e criminale estratte dalle urne semplici, sia alle proposizioni di storia e diplomazia e di economia estratte dall'urna mista. Tutto il collegio dei docenti fu concorde «attesa la qualità dell'esito riuscito di sommo aggradimento» che «si [facesse]

⁴⁸ ASM, *Atti di Governo, Studi. P. M.*, b. 270, f. 34 [Canedi Noè Maddalena (1804-1809)].

⁴⁹ Antonio Bertaccini di Oleggio fu professore di 'Istituzioni Civili' dal 1803 e, successivamente, di 'Codice Napoleone comparato col diritto romano' fino al 1814, anno in cui approdò all'Università di Torino. Cfr. S. MAZZETI, *Memorie storiche sopra l'Università e l'Istituto delle scienze di Bologna*, cit., pp. 151-152 e 163.

ricordo al signor Rettore per avere presente l'approvato signor Rossi nel rapporto opportunamente da rassegnarsi al governo siccome uno di quelli che si sono particolarmente distinti nel saggio per quelle contempezioni che fossero del caso»⁵⁰. Il Rossi aveva chiesto ed ottenuto che gli venisse riconosciuto l'anno di studio a Pisa «condottivi da mera necessità di salute» e dimostrò di aver «procurato di istruirsi anche nelle dottrine del nuovo Codice Napoleone, ben sapendo ch'egli ha forza di legge anche nel suo stato»⁵¹. A sostegno della sua istanza furono sia il professore di diritto civile Andrea Eligio Nicoli⁵², il quale riconosceva al giovane Pellegrino il merito di aver dato «non dubbie prove del suo molto ingegno e di pari avanzamento nelle cognizioni»⁵³, ma soprattutto il suo Maestro Giuseppe Gambari, che attestava il 'progresso mirabile' di Rossi nelle lezioni di diritto e procedura criminale «con uno studio indefesso unito a raro talento», promuovendolo senza alcun dubbio «capace, e degno di essere promosso al grado dottorale»⁵⁴.

Sarà Gambari, subito dopo la laurea, ad indirizzarlo sia alla carriera forense presso il proprio studio sia alla carriera accademica. La presenza del giurista felsineo nella vita dell'allievo – almeno fino al 1815, anno in cui entrambi emigrarono in Svizzera presso il barone Crud dopo la disfatta murattiana – risulta ancora più pregnante proprio nei diversi 'scatti' di carriera del Rossi, talvolta palesemente e fortemente 'raccomandato' dal maestro, altre volte appoggiato in maniera più riservata. Non è un caso che nel 1807 Rossi ottenne anche l'in-

⁵⁰ ASB, *Università. Studio*, bb. 444 e 475.

⁵¹ ASB, *Università, Studio*, b. 541 [Recapiti per esami di laurea in facoltà legale dal 15 dicembre 1805 sino agli 21 di giugno 1806].

⁵² Nato il 22 novembre 1743 da Giovanni Antonio e Anna Gnudi, Andrea Eligio Nicoli si laureò in Diritto civile e canonico nel 1762, nel 1767 fu aggregato al Collegio canonico e nel 1771 a quello dei Giudici. Fu professore di Diritto canonico dal 1776 al 1796, e nel novembre del 1800 ebbe la cattedra di Diritto civile, che tenne fino alla morte. Cfr. S. MAZZETTI, *Memorie storiche sopra l'Università e l'Istituto delle scienze di Bologna*, cit., pp. 116, 179 e 192 e, più dettagliatamente, D. HOXHA, *La giustizia criminale napoleonica. A Bologna fra prassi e insegnamento universitario*, cit., p. 130, nota 308.

⁵³ ASB, *Università, Studio*, b. 541.

⁵⁴ *Ibidem*.

carico di segretario della procura generale della Corte d'Appello di Bologna a fianco del regio procuratore Gambari⁵⁵. Nel 1813, Rossi approdò alla cattedra di procedura civile, ma l'apice della sua carriera a Bologna lo raggiunse successivamente, con la nomina a professore di diritto e procedura criminale sulla cattedra del suo maestro Gambari.

I tempi del Regno napoleonico d'Italia erano, però, ormai finiti e con essi la permanenza del Rossi, invisato alla Restaurazione pontificia. Tuttavia, pur se le tappe principali della sua carriera si svolsero principalmente all'estero, i legami di Pellegrino Rossi con Bologna – la città che lo ammise 'agli onori del Foro' – rimasero sempre saldi⁵⁶. L'autore del *Traité de droit pénal*, una delle opere penalistiche più note dell'intero XIX secolo a livello europeo, riconobbe più volte il proprio debito culturale verso la 'scuola bolognese'.

⁵⁵ D. HOXHA, *Pellegrino Rossi a Bologna (1806-1815). Documenti inediti sugli anni della formazione e dei primi incarichi*, in *Historia et ius*, 2017.

⁵⁶ D. MENOZZI, *L'età napoleonica e la Restaurazione*, in *L'Università a Bologna. Maestri, studenti e luoghi dal XVI al XX secolo*, a cura di G.P. BRIZZI, L. MARINI, P. POMBENI, Bologna, 1988, p. 32; N. ZANARDI, *Capitoli bolognesi della storia d'Italia. Da Irnerio a Carducci*, Bologna, 1997, pp. 375-377; F. GASSNAULT, *La cattedra, l'altare, la nazione. Carriere universitarie nell'Ateneo di Bologna, 1803-1859*, Bologna, 2001, pp. 207-208.

DAMIGELA HOXHA, La laurea in diritto nel Regno d'Italia napoleonico. Il caso di Bologna

L'età napoleonica segnò una svolta epocale nel quadro giuridico europeo, sia nel sistema delle fonti, sia nei contenuti sia nell'insegnamento universitario. Le novità su questo ultimo aspetto riguardarono tutte le discipline, ma soprattutto quelle giuridiche per la pregnanza della loro cifra politica. Il rivoluzionario sovvertimento del contesto giuridico e costituzionale, che investì anche le Università di Antico Regime, diede luogo a una progressiva fagocitazione dell'educazione universitaria da parte dello Stato, che appare ancora più chiaramente se dal piano generale si scende nella concretezza delle cattedre e degli insegnamenti. A Bologna, città per eccellenza dalla fortissima tradizione universitaria, soprattutto nelle scienze giuridiche, si manifestarono in tutta la loro dirompenza le novità introdotte dai francesi, sia per quanto riguarda il rigoroso disciplinamento della didattica sia per l'aggiornamento delle singole discipline al dettato dei nuovi Codici napoleonici.

Parole chiave: insegnamento universitario, diritto, età napoleonica, Bologna.

DAMIGELA HOXHA, Law Degree in the Napoleonic Kingdom of Italy. The case of Bologna

The Napoleonic era marked an epochal turning point in the European juridical framework, both in the system of sources, in the contents and in University teaching. The innovations on this last aspect concerned all the disciplines, but above all the juridical ones for their political significance. The revolutionary subversion of the juridical and constitutional context, which also affected the University of Ancient Regime, gave rise to a progressive administration of the university education by the State. In Bologna, the city par excellence with a very strong university tradition, especially in the legal sciences, the innovations introduced by the French were manifested in all their disruption, both with regard to the rigorous discipline of teaching and to the updating of individual disciplines to the dictation of the new Napoleonic Codes.

Key words: University teaching, law, Napoleonic era, Bologna.

INDICE DEL FASCICOLO 2 2019

Miscellanea

Andrés Ollero, Controllo di costituzionalità:
tra tradizione e innovazione. Il caso spagnolo..... 235

Federico Martelloni, Metamorfosi del lavoro e polisemia
del tempo: riconoscerlo, proteggerlo, remunerarlo..... 249

Antonello De Oto, I cappellani militari italiani
nella prima guerra mondiale..... 267

Silvia Capasso, Appunti in tema di responsabilità
precontrattuale..... 285

Cristina Ciancio, ‘Sepolti vivi’. Paura tra *topos* letterario
e problema giuridico..... 345

Damigela Hoxha, La laurea in diritto nel Regno d’Italia
napoleonico. Il caso di Bologna..... 391

Matteo de Pamphilis, I contratti di consumo tra esigenze di
armonizzazione e nuovi modelli negoziali 411

Fatti e giudizi

Giovanni B. Varnier, L’omaggio della Accademia e degli amici
al professore Alessandro Albisetti..... 453

Recensioni..... 459

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868
Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli "estratti", a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.